

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO AFFARI LEGALI E NORMAZIONE – sett. VII

Decreto n. 497

Publicato in albo – Web di Ateneo in data 16 DIC. 2011

IL RETTORE

- Vista** la Legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l’art. 6;
- Viste** le linee guida del Governo per l’Università del 06.11.2008 con le quali si richiede agli Atenei di includere tra le azioni prioritarie l’adozione di un Codice etico che individui tra l’altro i casi di incompatibilità e conflitto di interesse;
- Visto** il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Vista** la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 2 comma 4;
- Vista** la delibera del senato accademico in data 27.9.2011 con cui l’organo, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 19.07.2011, ha approvato seduta stante in via definitiva il testo del “Codice etico dell’Università degli Studi di Genova”;
- Vista** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 06.12.2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data, con la quale è stato approvato in via definitiva lo Statuto di Ateneo;
- Vista** la pubblicazione dello Statuto di Ateneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 14.12.2011 con conseguente entrata in vigore dello stesso in data 29.12.2011 ;
- Ritenuto** che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione del “Codice etico dell’Università degli Studi di Genova”;

DECRETA

57

Art. 1

Il "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova" è emanato nella stesura di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto è altresì depositato presso il Dipartimento Affari Generali e Legali – Servizio Affari Legali e Normazione.

Genova, 16 DIC. 2011

IL RETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. Rufa', written over the printed text 'IL RETTORE'.

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Titolo I - Parte generale

Articolo 1 – Principi generali

1. L'Università degli Studi di Genova, denominata nel seguito Ateneo, nella consapevolezza del proprio ruolo istituzionale nello sviluppo della ricerca e nell'alta formazione, riconosce, rispetta e promuove i valori costituzionali alla base dello svolgimento di tutte le attività accademiche, quali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la libertà di insegnamento, il diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ispirandosi a quei valori, nonché ai principi fondamentali contenuti nella *Magna Charta Universitatum* e nello Statuto, adotta il presente Codice etico (nel seguito Codice) fondato sui seguenti principi: a) dignità umana ed eguaglianza; b) legalità, integrità, correttezza, professionalità; c) libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica; d) imparzialità, trasparenza, leale collaborazione, efficienza.

Articolo 2 – Campo di applicazione e finalità

1. L'Ateneo è una organizzazione complessa, in cui operano una pluralità di componenti eterogenee per formazione, ruoli e responsabilità. Per realizzare le proprie funzioni istituzionali la comunità accademica intrattiene una molteplicità di relazioni al proprio interno, con le istituzioni e il territorio in cui si inserisce e con la comunità scientifica nazionale e internazionale. Il presente Codice è finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno dell'Ateneo, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono.
2. Le regole di condotta contenute nel presente Codice, alle quali sono tenuti a conformarsi i docenti, gli studenti, i componenti del personale tecnico amministrativo, sia in quanto individui, sia in quanto componenti di organi collegiali, nonché tutti coloro che in qualunque forma collaborano alle attività dell'Ateneo, comportano sia il riconoscimento e il rispetto di diritti, sia l'assunzione di responsabilità e l'adempimento di doveri derivanti dal ruolo ricoperto.
3. I principi e le regole previsti nel presente Codice integrano le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari applicabili agli appartenenti alla comunità universitaria, integrando conseguentemente diritti e obblighi di ciascuno di essi.

4. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole di condotta contenute nel presente Codice nonché dei valori ai quali il Codice si ispira.

Titolo II - Regole di condotta

Articolo 3 - Rifiuto di ogni forma di discriminazione e vessazione

1. L'Ateneo garantisce a tutte le sue componenti pari dignità e rispetto, senza distinzioni di condizioni personali e sociali.
2. Rifiuta ogni discriminazione, diretta e indiretta, basata su uno o più fattori, quali il genere e l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, le opinioni politiche, sindacali o di qualunque altra natura, le origini etniche e la cittadinanza, la lingua, l'età, le disabilità e le condizioni di salute.
3. Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base a uno dei fattori di cui al comma 2, di quanto un'altra persona sia, sia stata, o sarebbe trattata in una situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le persone, in ragione dei fattori indicati nel primo comma, salvo che tale disposizione, tale criterio, o tale prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Costituisce discriminazione, inoltre, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
4. L'Ateneo non tollera alcuna molestia, e in particolare le molestie sessuali.
5. Costituiscono discriminazioni le molestie, intese come tutti i comportamenti indesiderati, adottati in base ad uno dei fattori di cui al comma 2, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere respinto tali comportamenti o di essersi sottomessa. Costituisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, sia esso fisico o verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, anche attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce altresì molestia sessuale qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere respinto un comportamento indesiderato o di essersi sottomessa.
6. L'Ateneo rifiuta ogni comportamento vessatorio, specialmente se abituale e protratto nel tempo, inteso come ogni forma di persecuzione psicologica tale da degradare le condizioni di studio e lavoro, o tale da compromettere la salute, la professionalità o la dignità della persona.

7. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra l'autore e la vittima dei comportamenti vessatori o delle discriminazioni, ivi incluse le molestie e le molestie sessuali, costituisce un'aggravante della violazione della regola etica.
8. L'Ateneo assicura alle vittime di comportamenti vessatori e di discriminazioni, e in particolare alle vittime di molestie, sessuali e non, una sollecita e appropriata protezione, libera da qualsiasi pregiudizio e rispettosa della riservatezza delle persone coinvolte.

Articolo 4 - Abuso della propria posizione

1. A nessuno dei destinatari del presente Codice è consentito abusare direttamente o indirettamente della propria posizione, ovvero ricoprire uffici o incarichi allo scopo di trarne vantaggio per sé, per altri o al fine di forzare gli altri componenti della comunità universitaria a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nei compiti loro assegnati.

Articolo 5 - Conflitto di interessi

1. Nessuno può promuovere o adottare decisioni che possano creare situazioni di conflitto con gli obiettivi, le finalità e gli interessi, anche di natura non economica, dell'Ateneo.
2. In particolare il conflitto può verificarsi qualora vengano coinvolti nelle decisioni di cui al comma precedente l'interesse privato del componente della comunità universitaria, del suo coniuge, parente, affine o convivente, di enti o persone giuridiche di cui abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria, o l'interesse di terzi, se dalle suddette decisioni, il componente della comunità universitaria possa consapevolmente conseguire vantaggi.
3. In via esemplificativa il conflitto di interesse può essere determinato: a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti; b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo; c) dalla utilizzazione in vista di vantaggi personali o a favore di terzi di informazioni acquisite in Ateneo; d) dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano in vantaggi personali o di terzi ulteriori e diversi rispetto a quanto derivi dalla legittima causa del contratto.
4. Chiunque si trovi in una potenziale situazione di conflitto deve darne comunicazione agli organi competenti e, in ogni caso, deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Articolo 6 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Ateneo rifiuta fermamente ogni forma di favoritismo e nepotismo, in quanto in contrasto con l'onestà, l'imparzialità, la trasparenza e la valorizzazione del merito che sono alla base di ogni sua attività.
2. Compiono atti di favoritismo o nepotismo i docenti e i componenti del personale tecnico-amministrativo i quali, direttamente e indirettamente, anche in caso di ricorso a fondi esterni, utilizzino la propria posizione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influenzare esiti di concorso o procedure di selezione sulla base di vincoli o relazioni di natura personale, in particolare a favore del coniuge, di parenti, affini, conviventi.

Articolo 7 – Trasparenza a pubblicità

1. Tutte le delibere e i provvedimenti adottati da organi collegiali o monocratici debbono essere informati a criteri di trasparenza e di pubblicità, nel rispetto delle norme vigenti e dell'interesse pubblico, al fine di porre la comunità universitaria nella condizione di conoscere le motivazioni e valutare il merito degli atti assunti.

Articolo 8 - Doni e benefici

1. Tutti i componenti dell'Ateneo sono tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni e benefici suscettibile di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 9 - Utilizzazione e tutela delle risorse dell'Ateneo

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono utilizzare le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente.
2. A nessuno è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione degli organi competenti, di utilizzare o concedere a persone o enti esterni l'utilizzo di attrezzature, materiali, spazi, risorse umane o finanziarie per fini o scopi diversi da quelli riconosciuti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Tutti sono tenuti a rispettare l'integrità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio.
4. È fatta salva, per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, la libertà di riunione negli spazi dell'Ateneo per motivi culturali o sindacali legati alla vita universitaria.

Art. 10 - Tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente

1. L'Ateneo garantisce la sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio e promuove il benessere di tutte le proprie componenti, garantendo spazi idonei, salubri e dotati delle necessarie attrezzature. Ciascuno deve cooperare, secondo le proprie competenze e le proprie funzioni, per garantire e promuovere la massima sicurezza e il miglior benessere concretamente realizzabili.
2. Ciascun componente della comunità universitaria è tenuto a orientare le proprie scelte in modo tale da assicurare la massima compatibilità tra la propria attività all'interno dell'Ateneo e le esigenze ambientali, riconosciute quale valore da tutelare.

Articolo 11 - Tutela del nome e dello stemma dell'Ateneo

1. Tutti sono tenuti a rispettare il nome dell'Ateneo e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua reputazione.
2. A nessuno è consentito utilizzare in modo improprio il nome e lo stemma dell'Ateneo; sfruttarne la reputazione per attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate; divulgare opinioni personali in nome dell'Ateneo.

Articolo 12 – Libertà di insegnamento e di ricerca

1. L'Ateneo tutela l'autonomia nell'insegnamento e nella ricerca, la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee, come necessario presupposto per l'acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze, la realizzazione delle migliori condizioni di studio e di insegnamento, e l'espressione della professionalità di ciascuno.
2. La libertà e l'indipendenza della ricerca, con riferimento agli obiettivi e i risultati da essa raggiunti, sono riconosciute e garantite anche nei rapporti di collaborazione con enti esterni.
3. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a un comportamento onesto, professionale e cooperativo, anche mediante la condivisione della metodologia e dei risultati della propria attività sia all'interno dell'Ateneo sia nell'ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Articolo 13 – Proprietà intellettuale e plagio

1. L'Ateneo si impegna a rendere effettivo per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria il diritto a essere riconosciuti come autori dei risultati delle proprie ricerche.
2. Chi svolge attività di ricerca è tenuto a comunicarne i risultati e i metodi alla comunità scientifica, e a promuoverne la discussione pubblica.
3. Nella diffusione dei risultati dell'attività di ricerca svolta collettivamente deve essere indicato, se possibile, il contributo dei singoli componenti. Nell'ambito di un gruppo di ricerca è compito del coordinatore: promuovere le condizioni che consentano ai partecipanti di operare secondo onestà, professionalità e libertà; valorizzare i meriti individuali; sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
4. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Ateneo è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati ottenuti fino alla divulgazione ufficiale.
5. La comunità universitaria condanna il plagio, sia che venga realizzato in maniera intenzionale, sia che sia l'effetto di una condotta non diligente. Costituisce plagio la parziale o totale appropriazione di parole, idee, ricerche o scoperte frutto dell'altrui ingegno a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, come pure l'omessa citazione delle fonti.

Articolo 14 – Diritti e doveri dello studente

1. L'Ateneo riconosce negli studenti la componente centrale del proprio sistema, e in funzione di essa esercita la propria attività. È dovere del docente la responsabile e corretta osservanza del proprio ruolo formativo volto a favorire il percorso di crescita degli studenti.
2. L'attività didattica e formativa, che vede quale obiettivo primario il perseguimento della migliore formazione culturale e professionale per tutti gli studenti, promuovendo e sostenendo percorsi di eccellenza, deve garantire agli studenti la libertà di definire il proprio percorso formativo, nei limiti indicati negli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. È diritto e dovere degli studenti partecipare attivamente, compatibilmente con le esigenze personali, familiari e lavorative, alle attività didattiche e formative, rispettare le regole di comportamento previste dalle norme dell'ordinamento universitario, delle fonti statutarie e regolamentari.

4. È dovere degli studenti adottare comportamenti rispettosi e corretti nei confronti di tutte le componenti della comunità universitaria, ed è loro diritto ricevere pari trattamento.

Titolo III - Disposizioni di attuazione

Articolo 15 – Divulgazione e promozione

1. L'Ateneo promuove la più ampia divulgazione del presente Codice, mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'albo di Ateneo e delle strutture, nonché attraverso comunicazioni, attività didattiche e formative e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Articolo 16 – Violazioni del Codice etico e sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del presente Codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore.
2. L'inosservanza delle disposizioni del Codice può dar luogo all'applicazione di sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione. I valori e i principi dichiarati nell'art. 1 costituiscono criteri di valutazione del rispetto di tutte le regole di comportamento contenute nel Codice.
3. Le sanzioni che possono essere irrogate, nel rispetto del principio della proporzionalità tra la gravità dell'infrazione e la sanzione, sono le seguenti: a) richiamo personale; b) richiamo pubblico.
4. Il richiamo personale consiste in un richiamo scritto, indirizzato in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata. Il provvedimento, formalizzato con decreto rettorale, è comunicato al responsabile della struttura di appartenenza.
5. Il richiamo pubblico si applica in caso di condotte di particolare gravità o di violazioni reiterate, e comporta, oltre a quanto previsto al comma precedente, la pubblicazione in apposita area intranet del sito web di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sarà consultabile per un tempo massimo di tre mesi.
6. Il senato accademico, su proposta del rettore, può disporre la pubblicazione su area intranet del sito web di Ateneo di un principio generale di comportamento, privo di riferimenti nominativi o personali, che costituisca un riferimento per tutta la comunità universitaria.
7. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente. Decorso un

biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione non potrà essere menzionata in alcun atto.

Articolo 17 – Accertamento delle violazioni

1. Il rettore, a fronte di una presunta violazione del presente Codice, avvia un'adeguata istruttoria per l'accertamento dell'eventuale infrazione e per l'irrogazione della relativa sanzione. Il rettore può affidare l'istruttoria al garante di Ateneo oppure, qualora ne ravvisi l'opportunità, a una commissione di sua nomina, composta da tre soggetti, che garantiscano per il caso concreto la massima imparzialità di giudizio.
2. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonché al rispetto della dignità delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate. La contestazione della violazione del Codice viene comunicata in forma scritta alla persona ritenuta responsabile almeno 10 giorni prima della data prevista per la sua convocazione; il presunto responsabile ha diritto di presentare osservazioni scritte almeno 5 giorni prima della data di convocazione e potrà farsi assistere da una persona di fiducia.
3. La persona che ritenga di essere vittima di una violazione del presente Codice può informare per iscritto il rettore. Il responsabile della struttura didattica, di ricerca, di servizio e amministrativa che venga a conoscenza di atti, fatti o comportamenti che possono costituire violazioni delle disposizioni del Codice ne dà comunicazione scritta al rettore. In nessun caso sono ammissibili segnalazioni anonime.
4. Il rettore entro 90 giorni dalla data della segnalazione rimette la questione al senato accademico o nell'ipotesi in cui non siano emersi nell'istruttoria elementi idonei ad accertare la responsabilità per i fatti contestati, dispone l'archiviazione della pratica informando i soggetti interessati.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano elementi che qualifichino le condotte contestate come fattispecie disciplinarmente rilevanti, il rettore trasmette la segnalazione agli organi competenti.